

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 193/2012

del 26 ottobre 2012

## che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie d'intervento relativi alle diossine e ai policlorobifenili <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione della Commissione 2012/154/UE, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. in alimenti e mangimi <sup>(2)</sup>.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e agli alimenti. La legislazione relativa ai mangimi e agli alimenti non si applica al Liechtenstein fin tanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è modificato come segue:

1. Al punto 33 (direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
 

«— **32012 R 0277**: Regolamento (UE) n. 277/2012 della Commissione, del 28 marzo 2012 (GU L 91, del 29.3.2012, pag. 1).»

2. Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

«40a. **32012 H 0154**: Raccomandazione della Commissione 2012/154/UE, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. in alimenti e mangimi (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20).»

*Articolo 2*

Dopo il punto 13 del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE (raccomandazione della Commissione 2010/161/UE) dal titolo: «ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO» è aggiunto il punto seguente:

«14. **32012 H 0154**: Raccomandazione della Commissione 2012/154/UE, del 15 marzo 2012, sul controllo della presenza di alcaloidi della *Claviceps* spp. in alimenti e mangimi (GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20).»

*Articolo 3*

I testi del regolamento (UE) n. 277/2012 e della raccomandazione 2012/154/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2012, a condizione che siano state effettuate al Comitato misto SEE tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 5*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2012

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Atle LEIKVOLL

<sup>(1)</sup> GU L 91 del 29.3.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 77 del 16.3.2012, pag. 20.

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.